

**Tribunale Ordinario di Ferrara****Sezione Civile****N. R.G. 1607/2025**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Martinelli	Presidente
dott.ssa Costanza Perri	Componente
dott.ssa Marianna Cocca	Relatore ed Estensore

all'esito dell'udienza del 25/09/2025

sul reclamo proposto da:

ALIDA (C.F. _____) rappresentato e difeso dall'Avv. _____
elettivamente domiciliata presso il suo studio

avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato in data 12/07/2025,
ha emesso il seguente

DECRETO

Alida _____ con ricorso del 14/05/2025, ha presentato istanza volta ad ottenere declaratoria di esdebitazione in relazione a quella parte dei debiti antecedenti all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio RG LdP 1/2018 che non è stato possibile pagare in seno a detta procedura.

Nel procedimento così instaurato, con il numero R.G. Vol. 1105/2025, in assenza di opposizioni dei creditori insoddisfatti e previa acquisizione del parere del gestore della crisi dott.ssa Elena Benetti, avente esito positivo, il giudice delegato ha rigettato l'istanza, sul presupposto che *"non risulta sufficientemente dimostrata la mancata ricorrenza della condizione ostativa di cui all'art. 14 comma 2 lett. a) ovvero il non avere il debitore cagionato colposamente il proprio sovraindebitamento"*.

Avverso tale provvedimento, Alida _____ ha proposto reclamo, chiedendo l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione. Anzitutto, ha contestato il richiamo del giudice delegato alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, sostenendo, anche sulla scorta di richiami giurisprudenziali, che, mentre quanto alla procedura, si deve fare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 14 *terdecies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dal punto di vista sostanziale, devono trovare applicazione i principi introdotti dall'art. 282 C.C.I.L.; nel merito, ha sostenuto di avere provato tutti i presupposti richiesti ai fini dell'esdebitazione, avendo il giudice erroneamente ritenuto la sussistenza della condizione ostativa sopra menzionata, peraltro riferendola a crediti di natura fiscale.

Appare opportuno affrontare preliminarmente il tema della disciplina sulla base della quale verificare la possibilità, per la reclamante, di accedere all'esdebitazione.

Sotto il profilo processuale, l'esdebitazione va certamente considerata una conseguenza della procedura concorsuale cui accede e ciò implica che, in virtù dell'ultrattività stabilita in via generale dall' art. 390 comma 2 C.C.I.I., debba certamente farsi applicazione del procedimento previsto dalla previgente legge.

La questione è invece più complessa sotto il profilo della disciplina sostanziale, in quanto sono rinvenibili, nella giurisprudenza di merito, diverse opzioni interpretative.

Qualificando l'esdebitazione come un'appendice solamente eventuale della procedura concorsuale, il suo carattere autonomo escluderebbe l'ultrattività prevista dall'art. 390, comma 2, C.C.I.I.: come autorevolmente sostenuto, anche nel caso di procedura chiusa prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, la disciplina sostanziale sulla base della quale valutare la sussistenza dei presupposti per ammettere all'esdebitazione il debitore dovrebbe essere quella del nuovo Codice, perché vigente al momento della pronuncia, posta la natura costitutiva della pronuncia e il necessario rispetto dell'art. 11 delle preleggi (Tribunale di Verona, Sez. II, 2 dicembre 2022; nel medesimo senso, anche Tribunale di Mantova, 9 febbraio 2023; Tribunale di Torino, 17 marzo 2023).

Se invece, al contrario, si esclude l'autonomia dell'esdebitazione rispetto alla procedura concorsuale da cui la procedura origina (come affermano, per es., Tribunale di Rimini 30 marzo 2023 e Tribunale di Catania, 20 marzo 2023), qualificandola, in buona sostanza ed anche nel vecchio sistema, come un procedimento incidentale, l'assenza di una regolamentazione specifica nell'ambito dell'art. 390 C.C.I.I. determinerebbe che alla stessa vadano applicate le medesime regole di diritto transitorio dettate per i ricorsi principali, con conseguente applicazione della normativa che regola la procedura concorsuale.

Il Tribunale di Ferrara, in diversi precedenti, ha – come rileva anche l'odierna reclamante – ritenuto di condividere il primo orientamento, sul presupposto che al carattere autonomo ed indipendente dell'esdebitazione consegue che *“i requisiti sostanziali dell'istituto devono essere vagliati alla luce della disciplina in vigore al momento della pronuncia costitutiva del Giudice (nel rispetto dell'art. 11 preleggi c.c.)”*, anche *“nel caso in cui la procedura da cui origina l'istanza di esdebitazione sia stata chiusa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina”* (si vedano i decreti del 13 luglio 2023 e del 29 marzo 2023).

Nella ricostruzione del dibattito giurisprudenziale sul tema, non può non darsi conto del recente intervento della Suprema Corte, che pare propendere per il secondo degli orientamenti sopra menzionati, avendo fissato il principio per cui *“l'istanza proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, poiché l'art. 390 c.c.i.i. non menziona le procedure di esdebitazione, mentre il disposto degli artt. 142, comma 1, l.fall. e 278 c.c.i.i., riservando il*

beneficio rispettivamente al "fallito" e al "debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", presuppone l'apertura e lo svolgimento della relativa procedura secondo le norme sostanziali e processuali proprie del rispettivo sistema di riferimento". (Cass. Sez. I, 03/06/2025, n. 14835).

Dunque, in un caso come quello in esame – in cui Alida è stata interessata da una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della l. 3/2012 – la domanda di esdebitazione dovrebbe essere vagliata con riguardo alla presenza dei presupposti previsti dalla vecchia legge.

Deve comunque evidenziarsi che la motivazione della Suprema Corte, nel prendere la posizione sopra ricostruita, lascia sullo sfondo il tema della natura costitutiva della pronuncia di esdebitazione e il dato per cui la pronuncia di esdebitazione determina l'inesigibilità di crediti che prima lo erano, con la conseguenza che il vaglio del giudice, nell'emettere quella statuizione, non può obliterare del tutto i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina nel momento a partire dal quale quella pronuncia produce i suoi effetti, dovendo considerarsi anche il tema della parità di trattamento di debitori, la cui esdebitazione venga pronunciata nello stesso momento, ma su presupposti differenti. La rilevanza di questo aspetto non è in sé trascurabile, se si pensa che l'idea di fondo della novella legislativa, rafforzata dalla Direttiva UE n. 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 - *Direttiva Insolvency*", è proprio quella di consentire al debitore di rientrare più rapidamente nel circuito delle relazioni commerciali senza il peso dei debiti pregressi. In verità, l'individuazione di presupposti più o meno stringenti impatta direttamente sull'accesso all'esdebitazione, che gli interpreti sempre più qualificano come un *diritto* del debitore.

Ciò posto, in linea generale, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, il provvedimento reclamato ha escluso l'esdebitazione di Alida per via della mancanza del requisito soggettivo di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 14 *terdecies* della Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Tale norma escludeva l'esdebitazione *"quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali"*.

Ebbene, anche a voler seguire l'interpretazione della Suprema Corte e ritenuta quindi correttamente individuata dal giudice la norma di riferimento, appare corretto, nella prospettiva di dare *corpo* a quello che viene a qualificarsi sempre più come un *diritto*, porsi in un'ottica interpretativa del presupposto soggettivo, che tenga conto di tale dato.

Va notato, anzitutto, che non risultano venuti meno, con l'introduzione del Codice della Crisi, quei requisiti che condizionano il riconoscimento dell'esdebitazione, anche ritoccati dal correttivo del 2024; nell'attuale sistema, la regola, prima declinata in negativo, oggi sancisce, al secondo comma dell'art. 282 C.C.I.A.A., che l'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'art. 280, laddove, cumulativamente, i) il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 c.p. e ii) non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Viene qui in rilievo – in quanto escluso dal primo giudice – il secondo requisito. La nuova norma richiama il concetto di *“colpa grave”*, riferendosi dunque ad una condotta improntata ad una diligenza minore, e comunque inferiore a quella ordinaria di cui all’art. 1176 c.c.

Occorre quindi interrogarsi sul rapporto tra questa condizione prevista al secondo comma dell’art. 282 C.C.I.I. e la causa ostativa cui si riferisce l’art. 14 *terdecies* della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell’escludere l’esdebitazione *“quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali”*.

Ebbene, le due previsioni appaiono condividere un ambito evidente di continuità: la nuova norma appare impostata sull’idea di definire in modo sempre più specifico le condizioni soggettive, eliminando i profili di indeterminatezza cui si esponeva il vecchio testo, ma senza modificarne i confini: si conferma l’idea che l’esdebitazione sia un diritto spettante *“al debitore onesto ma sfortunato”*, definizione questa che gli interpreti traggono dalla citata direttiva europea, che sostanzialmente abbia assunto obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La linea perseguita dal legislatore del Codice della Crisi resta quindi la medesima e l’intento pare essere quello di circoscrivere il confine del presupposto soggettivo – per eliminare quanto più possibile i rischi di disparità di trattamento tra debitori in sede giurisdizionale – senza sostanzialmente modificarne il contenuto. Ne consegue che il concetto di *colpa* evocato dall’art. 14 *terdecies* della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 debba essere interpretato, considerando i paletti di determinatezza fissati dall’art. 283 C.C.I.I., proprio per garantire quella parità di trattamento voluta dal legislatore, anche sul piano del diritto intertemporale.

Questa opzione esegetica si pone nel solco dell’insegnamento, ormai consolidato della Suprema Corte: *“il cd. codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro”*. (Cass. Sez. Unite, 25/03/2021, n. 8504).

Così ricostruita la disciplina applicabile, occorre verificare se il ricorso di Alida al credito possa dirsi colposo nei termini sopra indicati, conferendo quindi rilevanza ad una condotta che violi significativamente la diligenza ordinaria, poiché questo è il punto su cui fonda l’esclusione dell’esdebitazione il provvedimento reclamato.

Difatti, sulla scorta della relazione della liquidatrice dott.ssa Elena Benetti, non è in discussione la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal primo comma dell’art. 14 *terdecies*, alle lettere da a) ad f). In particolare, le entrate complessive sono risultate pari ad euro 16.266,33 (derivante essenzialmente dal ricavato della vendita dell’immobile in Codigoro, di proprietà della La somma versata ha consentito di soddisfare integralmente, oltre alle spese prededucibili, il

creditore con privilegio immobiliare ex art. 2775 c.c. (grado 2° art. 2780 n. 2 c.c.) e nella misura parziale del 23,19% il credito vantato da *Italian Credit Recycle s.r.l.* con privilegio immobiliare ipotecario ex art. 2808 c.c. e nella misura del 3,74% del credito vantato dal creditore con privilegio mobiliare ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c. Non sono stati invece soddisfatti gli altri privilegiati mobiliari e i chirografari.

Il liquidatore ha dato atto del ricorrere dei presupposti di ammissibilità dell'istanza di esdebitazione, precisando, in particolare, che il debitore, oltre ad aver lealmente collaborato con la procedura, ha svolto attività lavorativa dipendente; ha inoltre altresì escluso il ricorrere delle due ipotesi ostative sopra menzionate.

Con riguardo al presupposto oggettivo, il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto, sempre nell'ottica di una interpretazione della previgente disciplina coerente con la disciplina del Codice della Crisi, che l'accesso all'esdebitazione non sia precluso dalla mancata soddisfazione di tutti i creditori, ma ha – come già rilevato – ritenuto non sufficientemente dimostrata la mancata ricorrenza della condizione ostativa di cui all'art. 14 comma 2 lett. a).

Per vagliare l'imputabilità del sovraindebitamento, occorre anzitutto considerare che dalla relazione del liquidatore, dott.ssa Elena Benetti, si evince anzitutto che la situazione *“debitoria della sig.ra era composta prevalentemente da debitoria fiscale per circa il 70%, debitoria verso fornitori per il 10,70% e debitoria verso banche per il 17% circa”*.

Dunque, anzitutto, il sovraindebitamento derivante dal ricorso al credito è, in sé, una componente minoritaria, posto che l'esposizione deriva dall'attività d'impresa svolta dalla debitrice fino alla data di cessazione dell'attività avvenuta in data 31/12/2016, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di alimentari (minimarket), inizialmente attraverso due punti vendita.

Il calo di produttività della piccola azienda appare addebitabile, per come ricostruito dal liquidatore, sia a fattori esogeni – quali la crisi generalizzata, lo spopolamento e la diffusione della grande distribuzione – che a fattori endogeni, quali il sopraggiungere di serie problematiche di salute della stessa imprenditrice, che le hanno precluso una stabile presenza presso l'unica unità locale residua (dopo una prima chiusura, realizzata con l'obiettivo di ridurre i costi di gestione) e la scelta quindi di cessare l'attività, riconsegnando in data 31/12/2016 i locali commerciali ove aveva sede la stessa.

Venendo quindi al ricorso al credito da parte della _____ onde vagliarne il suo carattere colposo nei termini sopra esposti, dalla ricostruzione del liquidatore si rinvencono due esposizioni bancarie: il primo è un mutuo fondiario, contratto con la Cassa di Risparmio di Ferrara per l'acquisto dell'abitazione ed il secondo un affido sul conto corrente, correlato all'attività commerciale.

Quanto al primo, deve evidenziarsi che tanto lo scopo (acquisto dell'abitazione), quanto l'importo capitale di euro 60.000,00 e la durata di quindici anni che, infine, l'epoca in cui fu contratto (luglio 2007) inducono ad escludere che il ricorso a tale credito sia stato in qualche modo caratterizzato

da colpa: trattasi di una somma del tutto ordinaria, che - al momento in cui il mutuo fu stipulato – era del tutto sostenibile, tenuto conto dell’attività imprenditoriale allora svolta ancora con profitto e dell’apporto del marito, lavoratore dipendente. Dalla disamina del liquidatore si evince che rate furono *“regolarmente pagate per circa la metà della durata quindicinale del piano di ammortamento, ovvero sino alla rata 09/03/2015 (per circa 8 anni), allorquando risultò impossibile per la stessa sostenerne il costo pari a circa euro 520,23 mensili”*, sostanzialmente nell’ultimo anno di svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Non si rinvencono profili di colpa neppure con riguardo al ricorso al secondo credito, derivante dall’affidamento, concesso da *Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.*, sul conto corrente n. 11126 per residui euro 14.004,00 alla data del dicembre 2013. Il conto è stato chiuso in data 16/09/2020 con saldo negativo pari ad euro 18.944,57, come risulta dalla relazione del liquidatore.

Trattasi di un affidamento per elasticità di cassa che appare del tutto in linea con un’attività imprenditoriale delle dimensioni di quella di Alida la quale – anche negli anni del più impattante calo di produttività dell’impresa – non risulta aver contratto altri finanziamenti con Banche o società finanziarie. Tanto si evince dal report della Centrale Rischi della Banca d’Italia, ove le uniche segnalazioni riguardano la messa a sofferenza del mutuo fondiario originariamente contratto con la Cassa di Risparmio di Ferrara (credito poi ceduto alla *Casa d’Este Finance s.r.l.*) e l’affido su conto corrente di cui si è detto (cfr. doc. 8.17 allegato al reclamo).

Nessun impatto sul sovraindebitamento ha avuto il credito vantato da *Compass Banca s.p.a.*, poiché saldato dal marito della debitrice e garante Pregnotato Mirco, con la conseguenza che *Compass* non ha fatto istanza di essere ammessa al passivo (cfr. doc. 8.19 allegato alle reclamo).

Dalla documentazione in atti, risulta dunque provato che il sovraindebitamento di Alida non possa considerarsi imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali al momento della contrazione dei debiti.

In verità il provvedimento impugnato collega la colpa alla forte esposizione della verso il fisco (per euro 168.445,22). Il giudice delegato, richiamando un precedente del Tribunale di Milano del 23/12/2024 Est. De Simone, perviene ad affermare che gravi sull’istante un onere di *“provare la diligenza minima e provare quindi la ricorrenza del presupposto soggettivo: prova che nella ipotesi di debiti fiscali deve essere rafforzata poiche’ il mancato pagamento reiterato di debiti fiscali e contributi [...] impone al debitore di offrire la prova di circostanze del tutto gravi ed eccezionali che gli abbiano impedito il pagamento”*.

Anzitutto, si deve evidenziare che la pronuncia del Tribunale di Milano citata è riferita all’istanza di esdebitazione del debitore incapiente e dunque interpreta un diverso dato normativo, quello di cui all’art. 283 C.C.I.I. che, concedendo il beneficio anche al soggetto incapiente, cioè incapace di soddisfare in alcun modo i propri creditori, ha previsto un presupposto soggettivo qualificato. Facendo riferimento al *“debitore persona fisica meritevole”* in via generale, individua un elemento costitutivo della domanda che non solo deve essere indicato dall’istante ed essere oggetto di una

considerazione globale e inevitabilmente più pregnante, potendo effettivamente essere riferita anche alle cause del mancato pagamento di tasse ed imposte.

La procedura di liquidazione del patrimonio della _____ si colloca al di fuori di tale ambito e la causa ostativa, che l'art. 14 *terdecies* già citato prevede, è riferita unicamente al *ricorso al credito*: si veda in questo senso, la giurisprudenza anche di questo Tribunale (cfr. Tribunale Ferrara, provvedimento 26/04/2022: *“la norma fa riferimento alla contrazione volontaria di debiti, a debiti che trovano la loro causa in un rapporto obbligatorio civilistico”*). Dunque, a prescindere dalla quota dei debiti fiscali rispetto al totale (parte reclamante ne riduce l'impatto al di sotto del 70% indicato dalla dott.ssa Benetti), la questione non rileva ai fini della valutazione in oggetto, il cui campo – circoscritto già dalla legge n. 3 del 2012 e confermato dal Codice della Crisi – è limitato alla valutazione dei profili di colpa nel ricorso al credito.

Ad ogni modo, inoltre, dal principio testualmente affermato dalla pronuncia milanese (*“Non inficia il requisito della meritevolezza del debitore, ai fini dell'accoglimento della domanda di esdebitazione del debitore incapiente, la circostanza per cui l'indebitamento in cui versa sia per lo più di natura erariale, se le difficoltà che il debitore si è trovato ad affrontare sono state del tutto gravi ed imprevedibili”*) non pare, in primo luogo, potersi ricavare quanto affermato dal Giudice di prime cure. L'art. 283, comma 7, C.C.I.A.A., impone al Giudice di verificare, al fine di valutare la meritevolezza, *“l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento”*, ma ciò non implica che il debitore abbia l'onere di provare l'assenza della causa ostativa all'esdebitazione, ma unicamente che il Giudice debba valutarla qualora questa risulti dagli atti.

In buona sostanza, quella relativa alla sussistenza delle cause ostative all'esdebitazione è una valutazione che, in ogni caso, il Giudice deve compiere sulla base del compendio documentale a disposizione, delle eventuali opposizioni dei creditori, nonché dell'apporto del gestore della crisi, ovviamente in grado di dare conto di eventuali elementi sintomatici di condotte fraudolente o di grave negligenza, sicché, qualora non emerga *ex actis*, il Giudice è tenuto ad accogliere la domanda.

Diversamente opinando, si finirebbe per far gravare sul debitore la prova di un fatto negativo.

Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, anche l'unico requisito escluso dal primo Giudice e l'istanza di esdebitazione va accolta, tenuto conto della presenza, desumibile dalla documentazione allegata all'istanza di esdebitazione e dalla relazione del liquidatore dott.ssa Benetti, degli altri presupposti previsti per l'accoglimento della domanda proposta, in relazione alla quale, peraltro, non è stata proposta dai creditori alcuna opposizione.

Nulla per le spese, stante la mancanza di richieste della ricorrente di condanna alla rifusione delle spese e della condotta dei creditori, che non hanno proposto alcuna opposizione.

P.Q.M.

il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, in riforma del provvedimento reso il 12 luglio 2025, così dispone:

- dichiara inesigibili i crediti di Alida sorti prima dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e non soddisfatti dalla debitrice;
- nulla per le spese.

Si comunichi.

Ferrara, 22/10/2025

Il Presidente
dott. Mauro Martinelli